SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 marzo 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Val Masino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Val Masino (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Val Masino (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Immacolata Veneruso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Val Masino (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, rassegnate da un consigliere, in data 9 febbraio 2015, e da cinque consiglieri, in data 26 gennaio 2017, non surrogabili per esaurimento dell'unica lista di appartenenza, il consiglio comunale si è trovato nell'impossibilità di ricostituire il proprio *plenum*.

Il prefetto di Sondrio pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 gennaio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Val Masino (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Immacolata Veneruso, in servizio presso la Prefettura di Sondrio.

Roma, 16 febbraio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A01688

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Bardello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Bardello (Varese) ed il sindaco nella persona del sig. Egidio Calvi;

Vista la deliberazione n. 5 del 24 gennaio 2017 con la quale il consiglio comunale di Bardello ha preso atto dello stato di impedimento permanente allo svolgimento da parte del sindaco delle funzioni istituzionali;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bardello (Varese) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bardello (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Egidio Calvi.

In data 25 gennaio 2017 la prefettura di Varese ha trasmesso la deliberazione n. 5 del 24 gennaio 2017, con la quale il consiglio comunale di Bardello, sulla base della certificazione prodotta dallo stesso sindaco, ha preso atto della causa di impedimento permanente del medesimo allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l'impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bardello (Varese).

Roma, 16 febbraio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A01689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2017.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Guidonia Montecelio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 luglio 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giuseppe Marani;

Considerato che il dott. Giuseppe Marani non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Alessandra Nigro è nominata commissario straordinario per la gestione del Comune di Guidonia Montecelio (Roma) in sostituzione del dott. Giuseppe Marani, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2016, il consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Giuseppe Marani.

Considerato che il dott. Giuseppe Marani, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Sassari, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Guidonia Montecelio (Roma), del dott. Giuseppe Marani con la dott.ssa Alessandra Nigro.

Roma, 16 febbraio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A01690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2017.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Borghetto Santo Spirito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 4 agosto 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito (Savona) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Andrea Santonastaso;

Considerato che il dott. Andrea Santonastaso non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Fabrizia Triolo è nominata commissario straordinario per la gestione del Comune di Borghetto Santo Spirito (Savona) in sostituzione del dott. Andrea Santonastaso, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 2016, il consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito (Savona) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Andrea Santonastaso.

Considerato che il dott. Andrea Santonastaso non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Borghetto Santo Spirito (Savona), del dott. Andrea Santonastaso con la dott.ssa Fabrizia Triolo.

Roma, 16 febbraio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A01691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2017.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Martina Franca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 luglio 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giuseppe Castaldo;

Considerato che il dott. Giuseppe Castaldo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Santoriello è nominato commissario straordinario per la gestione del Comune di Martina Franca (Taranto) in sostituzione del dott. Giuseppe Castaldo, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2016, il consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Giuseppe Castaldo.

Considerato che il dott. Giuseppe Castaldo, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Siracusa, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Martina Franca (Taranto), del dott. Giuseppe Castaldo con il dott. Ferdinando Santoriello.

Roma, 16 febbraio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A01692

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 febbraio 2017.

Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l'attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto 22 gennaio 2014, recante l'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto 10 marzo 2015, recante le linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette;

Visto il decreto 15 luglio 2015, recante le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autoriz-

zazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'art. 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Considerato che il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto 22 gennaio 2014, prevede ai punti A.5.4 e A.5.5 che i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale, entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, adottino criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade;

Viste le proposte formulate dal Servizio fitosanitario nazionale trasmesse con le note del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 5552 del 1° marzo 2016 e n. 24074 del 12 ottobre 2016;

Visti i pareri trasmessi dal Ministero della salute, con nota n. 44419 del 21 novembre 2016, e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 27494 del 23 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Criteri per i trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade

1. Negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade sono inseriti obbligatoriamente i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al presente decreto.

2. I soggetti che eseguono i trattamenti fitosanitari di cui al comma 1 direttamente e non tramite affidamenti a terzi o gare d'appalto sono tenuti ad adottare i medesimi criteri indicati nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

I criteri ambientali minimi di cui all'art. 1 sono aggiornati periodicamente, alla luce dell'evoluzione tecnica e normativa nazionale e dell'unione europea.

Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro della salute
LORENZIN

ALLEGATO

1. PREMESSA.

Il presente documento attua le disposizioni individuate dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito anche Piano di azione nazionale o PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

La direttiva 2009/128/CE ha fornito, all'art. 11, comma 2, lettera *d)*, indicazioni specifiche riguardo alla «riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento».

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, ha identificato nel Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari lo strumento per definire le «misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti

di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari», che comprendono ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera *e)*, la riduzione o l'eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lunghe le strade e le linee ferroviarie.

Il Piano di azione, adottato con il decreto 22 gennaio 2014, ha previsto ai punti A.5.4 e A.5.5 l'adozione di criteri ambientali minimi (CAM), da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.

I CAM definiti nel presente documento sono aggiornati periodicamente per tener conto dell'evoluzione della normativa, delle innovazioni tecnologiche e dell'esperienza acquisita.

2. OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO.

I criteri ambientali minimi (CAM) indicati di seguito devono essere inseriti negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade. Anche i soggetti che eseguono direttamente i trattamenti fitosanitari sono tenuti ad adottare i medesimi criteri.

I CAM rappresentano un mezzo per:

• tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile;

• tutelare la salute;

• tutelare gli ecosistemi naturali.

I CAM si suddividono in criteri ambientali «di base» e «premianti» e sono finalizzati a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale dei servizi offerti, garantendo comunque il rispetto delle leggi nazionali e regionali.

Le stazioni appaltanti devono introdurre obbligatoriamente i criteri di base indicati nel presente documento nelle proprie procedure d'appalto e utilizzare i «criteri premianti» quando aggiudicano le gare d'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I CAM sono collegati alle singole fasi di definizione dell'appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante che deve introdurli nelle proprie gare e sono raggruppati in sezioni come di seguito descritto:

oggetto dell'appalto (criterio di base): è riportato il testo dell'oggetto dell'appalto, con evidenza delle caratteristiche di sostenibilità ambientale delle attività previste;

selezione dei candidati (criterio di base): vi sono descritti i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo da avere il minore impatto sull'ambiente;

specifiche tecniche (criteri di base): vi sono descritte le caratteristiche delle attività previste;

condizioni di esecuzione (criteri di base): vi sono descritte le condizioni di esecuzione che l'appaltatore deve rispettare durante lo svolgimento del contratto;

criteri premianti (criteri di aggiudicazione): vi sono descritti i criteri di valutazione dell'offerta che, conformemente a quanto stabilito dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo a priori a ciascuno di essi un punteggio premiante indicato nei documenti di gara. I criteri premianti sono atti a selezionare prodotti, servizi e lavori più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base.

Per ogni criterio ambientale è stabilita una verifica che consiste nella documentazione che l'offerente, l'aggiudicatario provvisorio o l'appaltatore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del servizio al criterio e i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare in alternativa alle prove dirette, ove esistenti.

3. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO.

3.1 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra le forme di aggiudicazione previste dal codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, è particolarmente indicata per stimolare proposte innovative da parte delle imprese e tenere conto della sostenibilità ambientale, economica e sociale di prodotti e servizi. Tale modalità di aggiudicazione infatti consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito di base e descritto dalla stazione appaltante nella documentazione di gara. In tal modo si attribuisce un punteggio tecnico a prestazioni ambientali più elevate, senza compromettere l'esito della gara. In linea con le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti un punteggio in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

3.2 - Prescrizioni generali per la stazione appaltante.

L'utilizzo dei CAM individuati in questo documento ha lo scopo di ridurre l'impatto ambientale degli interventi fitosanitari lungo le strade e le linee ferroviarie. A tal fine è opportuno che la stazione appaltante, prima della definizione di una procedura d'appalto, svolga un'attenta analisi degli obiettivi da raggiungere in funzione della riduzione o eliminazione dell'uso di prodotti fitosanitari e tenga conto dei provvedimenti eventualmente già adottati dalle regioni e dalle province autonome nei territori di rispettiva competenza.

Devono essere privilegiate alternative all'utilizzo di prodotti fitosanitari e, qualora ciò non sia possibile, dovranno essere considerate:

— l'effettiva necessità dei trattamenti fitosanitari e la loro frequenza;

— le dosi necessarie di prodotto fitosanitario da impiegare in rapporto alle specie presenti e allo stadio fenologico di sviluppo, nel rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette autorizzate;

— le misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari;

— le condizioni meteorologiche, evitando possibilmente l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti;

— la presenza di organismi da quarantena che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica e che giustificano interventi straordinari;

— la possibilità di eseguire interventi meccanici.

Le informazioni da acquisire per le scelte da effettuare devono riguardare:

— l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui dall'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

— la descrizione dei siti di intervento specificando se trattasi di aree extraurbane, urbane o periurbane con particolare riferimento alle misure indicate al paragrafo A.5.6 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili - del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per quanto riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui all'art. 15, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si applicano le misure indicate al paragrafo A.5.6 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014.

3.3 - Riferimenti normativi.

Le principali norme che disciplinano i prodotti e i servizi oggetto dell'appalto e che si consiglia di richiamare nel capitolato di gara sono:

• il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

• il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

• il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

• il regolamento di esecuzione 2015/408, recante attuazione dell'art. 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione;

• la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e s.m.i.;

• la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 409/CEE, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e s.m.i.;

• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;

• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

• il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento»;

• il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 124 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi»;

• il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

• il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e ss.mm.ii.;

• il decreto 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 che attua la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

• il decreto 10 marzo 2015 recante: «Le linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette».

4. CRITERI AMBIENTALI MINIMI.

4.1 - Servizio per l'esecuzione dei lavori per il controllo delle avversità o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le linee ferroviarie.

4.1.1 - Oggetto dell'appalto.

Oggetto dell'appalto è il servizio per l'esecuzione di lavori a basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o il controllo delle avversità fitopatologiche sulle o lungo le linee ferroviarie, comprese le scarpate ferroviarie.

4.1.2 - Selezione dei candidati.

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d'appalto devono avere capacità diagnostica, organizzativa e gestionale tali da limitare il più possibile l'impatto ambientale del servizio. I candidati devono dimostrare di aver adottato un sistema di gestione ambientale al proprio interno e disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendo gli impatti ambientali.

Verifica: L'offerente deve fornire una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato.

Rappresentano mezzi di presunzione di conformità:

— la registrazione EMAS;

— la certificazione ISO 14001;

— altre prove equivalenti.

L'offerente deve presentare l'elenco del personale addetto al servizio e i relativi certificati di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

L'offerente deve presentare, inoltre, l'elenco delle macchine/attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del servizio con le relative dichiarazioni di conformità e le attestazioni in ordine ai controlli funzionali eseguiti, ove per legge richiesti, per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

4.1.3 - Specifiche tecniche.

4.1.3.1 - Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari.

L'offerente deve prevedere esclusivamente l'utilizzo di prodotti fitosanitari che recano in etichetta l'indicazione di impiego sulle o lungo le linee ferroviarie (in etichetta possono figurare anche le diciture «sedi ferroviarie» o «strade ferrate» o altre affini) o l'indicazione più generica di utilizzo in «aree ed opere civili». Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'esclusione dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva in categoria 1A e 1B e dei prodotti fitosanitari che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53, R50/53 o le indicazioni di pericolo H400, H410, H413.

Al fine di minimizzare l'uso dei prodotti fitosanitari con profilo di maggiore pericolosità per la salute umana e per l'ambiente l'offerente deve, comunque, escludere l'utilizzo dei prodotti che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: riportare in etichetta le frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3, da sole o in combinazione; essere classificati tossici (T) molto tossici (T+) o recare in etichetta una o più delle seguenti frasi di rischio R40, R42, R43, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003; essere classificati nelle classi e categorie di pericolo Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc. 2, Muta. 2, Repr. 2, Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1 e/o recare in etichetta una o più delle seguenti indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H371, H372, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Al fine di proteggere gli organismi acquatici/le piante non bersaglio, i prodotti che recano in etichetta la frase di precauzione SPe4 non possono essere utilizzati su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

Il ricorso a prodotti con le suddette classificazioni e frasi (frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo) è consentito solo nel caso in cui l'offerente dimostri, sulla base di documentata evidenza, l'indisponibilità di prodotti esenti da tali classificazioni, frasi o indicazioni o di metodi alternativi (non chimici) applicabili.

L'offerente deve, inoltre, escludere l'utilizzo di insetticidi e acaricidi durante la fase fenologica della fioritura.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente dell'elenco dei prodotti previsti per l'espletamento del servizio con le relative schede tecniche e di sicurezza e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il rispetto dei suddetti criteri. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

4.1.3.2 - Piano degli interventi.

L'offerente deve presentare un piano degli interventi che indichi:

— gli eventuali metodi fisici o meccanici previsti per i trattamenti fitosanitari;

— gli eventuali prodotti fitosanitari previsti;

— le modalità di distribuzione (*cfr.* paragrafo 4.1.4.2) e i tempi di esecuzione dei trattamenti fitosanitari;

— la cartografia che indichi le aree vulnerabili e le aree specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. eventualmente interessate.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione, da parte dell'offerente, del piano degli interventi sottoscritto dal legale rappresentante.

4.1.3.3 - Macchinari.

Nel caso di utilizzo di treni diserbatori, questi dovranno essere dotati delle seguenti caratteristiche:

— sistema di miscelazione in continuo al fine di evitare il trasporto in cisterna di miscele pronte all'uso;

— ugelli a specchio orientabili e antideriva per consentire un'irrorazione di precisione delle zone bersaglio alla più bassa pressione possibile di esercizio;

— appositi rubinetti di arresto atti ad interrompere immediatamente e totalmente il flusso della miscela o a limitarne l'aspersione, a seconda delle esigenze, su una o due fasce d'intervento (laterale destra, centrale, laterale sinistra);

— sistema di rilevamento e di registrazione della quantità di miscela irrorata;

— schermi e altri elementi di protezione.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione, da parte dell'offerente, della documentazione tecnica dei macchinari che includa le informazioni richieste dal presente criterio.

4.1.4 - Condizioni di esecuzione.

4.1.4.1 - Aree interdette all'uso di prodotti fitosanitari.

Nelle aree caratterizzate da vulnerabilità specifica di cui all'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del medesimo decreto legislativo, l'aggiudicatario deve eseguire i trattamenti esclusivamente con metodi fisici o meccanici ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l'utilizzo del vapore e/o di schiume.

Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui suoli in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo, in particolare quando tali falde non sono protette da strati di argilla (falde non in pressione).

Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree naturali protette ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.ii.

Qualora l'aggiudicatario, sulla base di elementi oggettivi, ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici nelle aree sopra citate possa compromettere caratteristiche essenziali del trattamento (come ad esempio la sicurezza della massicciata), può inserire nel Piano degli interventi l'elenco dei prodotti fitosanitari che intende utilizzare, con l'esclusione dei prodotti di cui al criterio 4.1.3.1. In tal caso, la stazione appaltante ne dà preventiva comunicazione alle regioni o alle province autonome competenti a livello territoriale. La stazione appaltante può anche chiedere un parere alle regioni o alle province autonome competenti in merito agli elementi che giustificano, secondo l'aggiudicatario, il ricorso a prodotti fitosanitari nelle aree individuate ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Non devono essere usati prodotti fitosanitari a una distanza inferiore a 10 metri dall'alveo dei corpi idrici, fermo restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto. Nel caso siano utilizzati adeguati dispositivi di riduzione della deriva (*cfr.* paragrafo 4.1.3.3) detta distanza può essere limitata a 5 metri, fermo restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto.

Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui piazzali e su tutte le aree interne alle stazioni ferroviarie accessibili alla popolazione, salvo deroghe stabilite dalle autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.

Fatte salve le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, nei piazzali e nelle aree ferroviarie che non sono accessibili alla popolazione ma esclusivamente a personale abilitato (es. aree o piazzali recintati destinati al deposito dei materiali necessari alla manutenzione della rete ferroviaria), l'uso dei prodotti fitosanitari può essere consentito qualora non vi siano mezzi tecnici alternativi idonei ad assicurare la corretta gestione di tali aree.

Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimità delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, si applicano le disposizioni di cui al Piano di azione nazionale, punto A.5.6.

Verifica: l'aggiudicatario deve fornire le informazioni richieste per la verifica del rispetto del presente criterio nel piano degli interventi e la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

4.1.4.2 - Modalità di distribuzione.

L'aggiudicatario deve evitare la distribuzione dei prodotti fitosanitari in caso di ventosità superiore a 3.4 m/s (brezza leggera, scala di Beaufort).

L'aggiudicatario, qualora non possa evitare di utilizzare i prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni o nei giorni immediatamente precedenti, deve indicare gli accorgimenti che intende adottare per assicurare l'efficacia del trattamento fitosanitario e prevenire la dispersione del prodotto fitosanitario nell'ambiente.

Verifica: l'aggiudicatario deve fornire una relazione annuale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

4.1.4.3 - Formazione del personale.

L'aggiudicatario deve garantire che tutto il personale addetto all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in possesso di adeguata e specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale.

Gli addetti all'uso dei prodotti fitosanitari devono possedere idonee conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e dei macchinari utilizzati per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie.

Verifica: l'aggiudicatario deve dimostrare che gli operatori siano in possesso del certificato di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

4.1.4.4 - Relazione annuale.

Nella relazione annuale, oltre alle informazioni indicate nel criterio 4.1.4.2, l'aggiudicatario deve inserire anche informazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto fitosanitario utilizzato nell'esecuzione degli interventi: nome commerciale e numero di registrazione del prodotto, nome della sostanza attiva, quantità di prodotto utilizzata, frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, anche su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.

4.1.5 - Criteri premianti.

4.1.5.1 - Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo.

Al fine di prevenire i rischi e gli impatti legati all'uso di prodotti fitosanitari, viene attribuito un punteggio premiante pari a …. (1) se il piano degli interventi, di cui al criterio 4.1.3.2, prevede l'uso esclusivo di metodi fisici o meccanici come ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l'utilizzo del vapore e/o di schiume.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

4.1.5.2 - Esclusione dell'uso di determinati prodotti fitosanitari.

Viene attribuito un punteggio premiante pari a …(1) per l'esclusione dell'uso di prodotti fitosanitari contenenti:

— sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al regolamento (UE) n. 2015/408 ed aventi classificazione ed etichettatura di pericolo diverse da quelle già individuate come requisito di esclusione secondo il criterio 4.1.3.1;

— interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di cui all'Allegato II, sezione 3.6.5 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non inseriti nell'elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al suddetto regolamento;

---

(1) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante (cfr. paragrafo 3.1)

oppure per l'esclusione di prodotti fitosanitari:

— che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53 o le indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione).

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

4.1.5.3 - Uso di tecniche di lotta biologica.

Viene attribuito un punteggio premiante pari a …(1) per l'uso di tecniche di lotta biologica (regolamento (CE) n. 834/07) in sostituzione dei trattamenti fitosanitari.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

4.1.5.4 Modalità di distribuzione.

Viene attribuito un punteggio premiante pari a …(1) se per la distribuzione dei prodotti sono utilizzati sensori ottici in grado di rilevare la presenza della vegetazione e quindi di permettere un trattamento mirato solo ove necessario.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.

4.1.5.5 Consulente in materia di difesa integrata.

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) se il piano degli interventi di cui al criterio 4.1.3.2 è redatto con il supporto di un consulente per la difesa integrata abilitato ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

4.2 - Servizio per l'esecuzione dei lavori per il controllo delle avversità o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le strade.

4.2.1 - Oggetto dell'appalto.

Oggetto dell'appalto è il servizio per l'esecuzione di lavori a basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o il controllo delle avversità fitopatologiche sulle o lungo le strade.

4.2.2 - Selezione dei candidati.

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d'appalto devono avere capacità diagnostica, organizzativa e gestionale tali da limitare il più possibile l'impatto ambientale del servizio. I candidati devono dimostrare di aver adottato un sistema di gestione ambientale al proprio interno e disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendo gli impatti ambientali.

Verifica: L'offerente deve fornire una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato.

Rappresentano mezzi di presunzione di conformità:

— la registrazione EMAS;

— la certificazione ISO 14001;

— altre prove equivalenti.

L'offerente deve presentare l'elenco del personale addetto al servizio e i relativi certificati di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

L'offerente deve presentare, inoltre, l'elenco delle macchine/attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del servizio con le relative dichiarazioni di conformità e le attestazioni in ordine ai controlli funzionali eseguiti, ove per legge richiesti, per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

4.2.3 - Specifiche tecniche.

4.2.3.1 - Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari.

L'offerente deve prevedere esclusivamente l'utilizzo di prodotti fitosanitari che recano in etichetta l'indicazione di impiego sulle o lungo le strade o l'indicazione più generica di utilizzo in «aree ed opere civili». Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'esclusione dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva in categoria 1A e 1B e dei prodotti fitosanitari che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53, R50/53 o le indicazioni di pericolo H400, H410, H413.

Al fine di minimizzare l'uso dei prodotti fitosanitari con profilo di maggiore pericolosità per la salute umana e per l'ambiente l'offerente deve, comunque, escludere l'utilizzo dei prodotti che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: riportare in etichetta le frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3, Spe8, da sole o in combinazione; essere classificati tossici (T) molto tossici (T+) o recare in etichetta una o più delle seguenti frasi di rischio R40, R42, R43, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003; essere classificati nelle classi e categorie di pericolo Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc. 2, Muta. 2, Repr. 2, Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1 e/o recare in etichetta una o più delle seguenti indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H371, H372, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il ricorso a prodotti con le suddette classificazioni e frasi (frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo) è consentito solo nel caso in cui l'offerente dimostri, sulla base di documentata evidenza, l'indisponibilità di prodotti esenti da tali classificazioni, frasi o indicazioni o di metodi alternativi (non chimici) applicabili.

L'offerente deve, inoltre, escludere l'utilizzo di insetticidi e acaricidi durante la fase fenologica della fioritura.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente dell'elenco dei prodotti previsti per l'espletamento del servizio con le relative schede tecniche e di sicurezza e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il rispetto dei suddetti criteri. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

4.2.3.2 - Piano degli interventi.

L'offerente deve presentare un piano degli interventi che indichi:

— gli eventuali metodi fisici o meccanici previsti per i trattamenti fitosanitari;

— gli eventuali prodotti fitosanitari previsti;

— le modalità di distribuzione (*cfr.* 4.1.4.2) e i tempi di esecuzione dei trattamenti fitosanitari;

— la cartografia che indichi le aree vulnerabili e le aree specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., eventualmente interessate.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione, da parte dell'offerente, del piano degli interventi sottoscritto dal legale rappresentante.

4.2.3.3 - Macchinari.

Nel caso di utilizzo di macchine irroratrici, ad eccezione di quelle di piccole dimensioni o spalleggiate, queste dovranno essere dotate di una barra con ugelli posti a ventaglio o con fori di uscita per caduta della miscela, gestita con elettrovalvole dall'interno del mezzo adibito al trattamento. Inoltre i macchinari dovranno essere dotati di:

— ugelli a specchio orientabili e antideriva per consentire un'irrorazione di precisione delle zone bersaglio alla più bassa pressione possibile di esercizio;

— appositi rubinetti di arresto, atti ad interrompere immediatamente e totalmente il flusso della miscela o a limitarne l'aspersione, a seconda delle esigenze, su una o due fasce d'intervento (laterale destra, centrale, laterale sinistra);

— schermi e altri elementi di protezione.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione, da parte dell'offerente, della documentazione tecnica dei macchinari che includa le informazioni richieste dal presente criterio.

4.2.4 - Condizioni di esecuzione.

4.2.4.1 - Aree interdette all'uso di prodotti fitosanitari.

Nelle aree caratterizzate da vulnerabilità specifica di cui all'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del medesimo decreto, l'aggiudicatario deve eseguire i trattamenti esclusivamente con metodi fisici o meccanici ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l'utilizzo del vapore e/o di schiume.

Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui suoli in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo, in particolare quando tali falde non sono protette da strati di argilla (falde non in pressione).

Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree naturali protette ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.ii.

Qualora l'aggiudicatario, sulla base di elementi oggettivi, ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici nelle aree sopra citate possa compromettere caratteristiche essenziali del trattamento, può inserire nel Piano degli interventi l'elenco dei prodotti fitosanitari che intende utilizzare, con l'esclusione dei prodotti di cui al criterio 4.2.3.1. In tal caso, la stazione appaltante ne dà preventiva comunicazione alle regioni o alle province autonome competenti a livello territoriale. La stazione appaltante può anche chiedere un parere alle regioni o alle province autonome competenti in merito agli elementi che giustificano, secondo l'aggiudicatario, il ricorso a prodotti fitosanitari nelle aree individuate ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e s.m.i.

Non devono essere usati prodotti fitosanitari a una distanza inferiore a 10 metri dall'alveo dei corpi idrici, fermo restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto. Nel caso siano utilizzati adeguati dispositivi di riduzione della deriva (*cfr*: paragrafo 4.2.3.3) detta distanza può essere limitata a 5 metri, fermo restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto.

Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimità delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, si applicano le disposizioni di cui al Piano di azione nazionale, punto A.5.6.

È fatto salvo quanto riportato al punto A.5.5 del PAN: «sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui cigli e le scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, nonché nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il più possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.)».

Verifica: l'aggiudicatario deve fornire le informazioni richieste per la verifica del rispetto del presente criterio nel piano degli interventi e la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la fase di esecuzione del contratto.

4.2.4.2 - Modalità di distribuzione.

L'aggiudicatario deve evitare la distribuzione dei prodotti fitosanitari in caso di ventosità superiore a 3.4 m/s (brezza leggera, scala di Beaufort).

L'aggiudicatario, qualora non possa evitare di utilizzare i prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni o nei giorni immediatamente precedenti, deve indicare gli accorgimenti che intende adottare per assicurare l'efficacia del trattamento fitosanitario e prevenire la dispersione del prodotto fitosanitario nell'ambiente.

Verifica: l'aggiudicatario deve fornire una relazione annuale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

4.2.4.3 - Formazione del personale.

L'aggiudicatario deve garantire che tutto il personale addetto all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in possesso di adeguata e specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale.

Gli addetti all'uso dei prodotti fitosanitari devono possedere idonee conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dei macchinari utilizzati per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade.

Verifica: l'aggiudicatario deve dimostrare che gli operatori siano in possesso del certificato di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

4.2.4.4 - Relazione annuale.

Nella relazione annuale, oltre alle informazioni indicate nel criterio 4.2.4.2, l'aggiudicatario deve inserire anche informazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto fitosanitario utilizzato nell'esecuzione dei trattamenti: nome commerciale e numero di registrazione del prodotto, nome della sostanza attiva, quantità di prodotto utilizzata, frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, anche su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.

4.2.5 - Criteri premianti.

4.2.5.1 - Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo.

Al fine di prevenire i rischi e gli impatti legati all'uso di prodotti fitosanitari, viene attribuito un punteggio premiante pari a … (2) se il piano degli interventi, di cui al criterio 4.2.3.2, prevede l'uso esclusivo di metodi fisici o meccanici come ad esempio lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l'utilizzo del vapore e/o di schiume.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

4.2.5.2 - Esclusione dell'uso di determinati prodotti fitosanitari.

Viene attribuito un punteggio premiante pari a … (2) per l'esclusione dell'uso di prodotti fitosanitari contenenti:

• sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al regolamento (UE) n. 2015/408 ed aventi classificazione ed etichettatura di pericolo diverse da quelle già individuate come requisito di esclusione secondo il criterio 4.2.3.1;

• interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di cui all'Allegato II, sezione 3.6.5 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non inseriti nell'elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al suddetto regolamento;

oppure per l'esclusione di prodotti fitosanitari:

• che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53 o le indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione).

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

4.2.5.3 - Uso di tecniche di lotta biologica.

Viene attribuito un punteggio premiante pari a …(2) per l'uso di tecniche di lotta biologica (regolamento (CE) 834/07) in sostituzione dei trattamenti fitosanitari.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

4.2.5.4 - Modalità di distribuzione.

Viene attribuito un punteggio premiante pari a …(2) se per la distribuzione dei prodotti sono utilizzati sensori ottici in grado di rilevare la presenza della vegetazione e quindi di permettere un trattamento mirato solo ove necessario.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

(2) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante (cfr. paragrafo 3.1)

4.2.5.5 - Consulente in materia di difesa integrata.

Viene attribuito un punteggio premiante pari a … (2) se il piano degli interventi di cui al criterio 4.2.3.2 è redatto con il supporto di un consulente per la difesa integrata abilitato ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.

4.2.6 - Specifiche indicazioni per il contenimento della vegetazione sulle o lungo le autostrade.

Fermo restando quanto riportato in termini generali ai precedenti paragrafi da 4.2.1 a 4.2.5 e limitatamente alla rete autostradale, il contenimento della vegetazione deve essere effettuato con operazioni di tipo meccanico, attraverso attività di sfalcio erbe, potatura, profilatura meccanica, decespugliamento e taglio per il contenimento della vegetazione arborea.

Questa indicazione si applica anche alle superstrade che presentano caratteristiche analoghe alle autostrade (spartitraffico, barriere in calcestruzzo, etc.).

L'uso del diserbo chimico per il trattamento delle infestanti può, in alternativa, essere previsto esclusivamente in punti privi di pregio estetico o funzionale e/o isolati rispetto ai contesti circostanti e al sottosuolo, dove l'utilizzo del taglio meccanico potrebbe essere non idoneo o determinerebbe maggiore esposizione al rischio traffico dei lavoratori coinvolti. In via esemplificativa:

1. sulla aiuola spartitraffico centrale priva di siepe;

2. lungo il margine sinistro della carreggiata in aderenza con l'aiuola centrale contenente la siepe, per evitare lo sviluppo delle infestanti (in particolare graminacee) sulla superficie asfaltata;

3. lungo i punti di contatto tra muri o barriere in calcestruzzo e asfalto o altra pavimentazione, dove le infestanti radicano nelle normali fessurazioni.

4.2.7 - Criteri premianti aggiuntivi per le autostrade.

Oltre ai criteri premianti indicati al precedente paragrafo 4.2.5, è previsto, per i trattamenti su autostrade e superstrade che presentano analoghe caratteristiche, il seguente criterio premiante.

4.2.7.1

Viene attribuito un punteggio premiante pari a ... (3) se il piano degli interventi di cui al criterio 4.2.3.2 prevede che il controllo della vegetazione sia effettuato utilizzando la spazzolatura meccanica.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi nonché della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.

17A01616

(3) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante (cfr. paragrafo 3.1)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2016.

Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle Università non statali ai fini della detrazione dell'imposta lorda - anno 2016. (Decreto n. 993).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 16 dicembre 2016 n. 293, con cui la Senatrice Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, la lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 15, come sostituita dall'art. 1, comma 954, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali»;

Visto, inoltre, il comma 955 dell'art. 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni di cui al comma 954, lettera *b)*, si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509e, in particolare,l'art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria;

Visti il decreto ministeriale 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di lauree e lauree magistrale e successive modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree magistrali delle Professioni sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto di concerto MIUR MEF 9 dicembre 2014 n. 893, recante «Determinazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49», differenziando per aree disciplinari omogenee;

Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali … valutano la condizione economica degli iscritti …e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari»;

Ritenuto, altresì, di avvalersi dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 contiene i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria;

Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, in attuazione del citato art. 15, comma, 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;

Ritenuto, di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto di concerto MIUR MEF 893/2014 e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle Università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;

Ravvisata, altresì, la necessità di rendere comparabili e uniformi le detrazioni spettanti agli studenti delle Università non statali rispetto alle detrazioni spettanti agli studenti delle Università statali aventi sede nella medesima zona geografica;

Decreta:

Art. 1.

1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede, l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:

Tipologia corsi post-laurea

Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800

4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995 , n. 549 e successive modificazioni.

5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 vengono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.

6. Il presente decreto e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

7. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2016

Il Ministro: FEDELI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC e del Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 140

Tabella 1 - Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare.

CORSI DI LAUREA

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico – Tecnologica	L-13	Scienze biologiche
	L-17	Scienze dell'architettura
	L-2	Biotecnologie
	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
	L-26	Scienze e tecnologie alimentari
	L-27	Scienze e tecnologie chimiche
	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
	L-30	Scienze e tecnologie fisiche
	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
	L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
	L-34	Scienze geologiche
	L-35	Scienze matematiche
	L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
	L-4	Disegno industriale
	L-41	Statistica
	L-43	Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
	L-7	Ingegneria civile e ambientale
	L-8	Ingegneria dell'informazione
	L-9	Ingegneria industriale
Umanistico – Sociale	L-1	Beni culturali
	L-10	Lettere
	L-11	Lingue e culture moderne

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	L-12	Mediazione linguistica
	L-14	Scienze dei servizi giuridici
	L-15	Scienze del turismo
	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
	L-20	Scienze della comunicazione
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
	L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
	L-33	Scienze economiche
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
	L-39	Servizio sociale
	L-40	Sociologia
	L-42	Storia
	L-5	Filosofia
	L-6	Geografia
	DS/1	Scienze della difesa e della sicurezza

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico – Tecnologica	LM-3	Architettura del paesaggio
	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
	LM-6	Biologia
	LM-7	Biotecnologie agrarie
	LM-8	Biotecnologie industriali
	LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

AREA	**CLASSE**	**DENOMINAZIONE**
	LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
	LM-11	Conservazione e restauro dei beni culturali
	LM-12	Design
	LM-17	Fisica
	LM-18	Informatica
	LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
	LM-21	Ingegneria biomedica
	LM-22	Ingegneria chimica
	LM-23	Ingegneria civile
	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
	LM-25	Ingegneria dell'automazione
	LM-26	Ingegneria della sicurezza
	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
	LM-28	Ingegneria elettrica
	LM-29	Ingegneria elettronica
	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
	LM-31	Ingegneria gestionale
	LM-32	Ingegneria informatica
	LM-33	Ingegneria meccanica
	LM-34	Ingegneria navale
	LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
	LM-40	Matematica
	LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
	LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
	LM-53	Scienza e ingegneria dei materiali
	LM-54	Scienze chimiche
	LM-58	Scienze dell'universo
	LM-60	Scienze della natura
	LM-61	Scienze della nutrizione umana
	LM-66	Sicurezza informatica
	LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
	LM-68	Scienze e tecniche dello sport
	LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
	LM-70	Scienze e tecnologie alimentari

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
	LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
	LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
	LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
	LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
	LM-79	Scienze geofisiche
	LM-82	Scienze statistiche
	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
	LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
	LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Umanistico-Sociale	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
	LM-2	Archeologia
	LM-5	Archivistica e biblioteconomia
	LM-14	Filologia moderna
	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
	LM-16	Finanza
	LM-19	Informazione e sistemi editoriali
	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
	LM-39	Linguistica
	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
	LM-45	Musicologia e beni musicali
	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
	LM-51	Psicologia
	LM-52	Relazioni internazionali
	LM-55	Scienze cognitive
	LM-56	Scienze dell'economia
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM-62	Scienze della politica
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
	LM-64	Scienze delle religioni

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
	LM-77	Scienze economico-aziendali
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-80	Scienze geografiche
	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	LM-84	Scienze storiche
	LM-85	Scienze pedagogiche
	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
	LM-89	Storia dell'arte
	LM-90	Studi europei
	LM-92	Teorie della comunicazione
	LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
	DS/S	Scienze della difesa e della sicurezza

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medica	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
	LM-41	Medicina e chirurgia
	LM-42	Medicina veterinaria
Scientifico Tecnologica	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
	LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
	LM-13	Farmacia e farmacia industriale
Umanistico – Sociale	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria
	LMG/01	Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

ZONA GEOGRAFICA	REGIONE
CENTRO	ABRUZZO
SUD E ISOLE	BASILICATA
SUD E ISOLE	CALABRIA
SUD E ISOLE	CAMPANIA
NORD	EMILIA ROMAGNA
NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA
CENTRO	LAZIO
NORD	LIGURIA
NORD	LOMBARDIA
CENTRO	MARCHE
SUD E ISOLE	MOLISE
NORD	PIEMONTE
SUD E ISOLE	PUGLIA
SUD E ISOLE	SARDEGNA
SUD E ISOLE	SICILIA
CENTRO	TOSCANA
NORD	TRENTINO ALTO ADIGE
CENTRO	UMBRIA
NORD	VALLE D'AOSTA
NORD	VENETO

17A01699

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 gennaio 2017.

Scioglimento della cooperativa edilizia «Bruno Buozzi», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la nota in data 15 giugno 2016 prot. n. 6652 con la quale l'INPS ha comunicato a questa amministrazione che sono in corso le procedure di vendita degli immobili della cooperativa edilizia «Bruno Buozzi» con sede in Bruino (TO);

Preso atto che dalla visura camerale si rilevato che la cooperativa in questione ha presentato l'ultimo bilancio al 31 dicembre 2011 e con ministeriale prot. n. 7571 del 14 luglio 2016 si invitava il Presidente della cooperativa a fornire dettagliata relazione nella quale si evidenziassero le motivazioni della mancata pubblicazione dei bilanci delle annualità successive nonché a riferire sulle motivazioni che hanno determinato l'avvio della procedura per la vendita degli immobili;

Considerato che le cooperative che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio possono essere sciolte per atto di autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile dall'Autorità di vigilanza e che la ministeriale prot. n. 7571 costituiva avvio, ai sensi della legge n. 241/90, del procedimento di scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile del sodalizio in oggetto con nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il presidente della cooperativa non ha riscontrato la ministeriale prot. n. 7571 del 14 luglio 2016 con la quale si chiedevano delucidazioni in merito alle questioni suddette;

Ravvisata la necessità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di un commissario liquidatore;

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Simona Rostagno;

Vista la ministeriale prot. n. 12750 del 16 dicembre 2016, con la quale è stato chiesto alla Prefettura di Torino di esprimersi su eventuali impedimenti all'incarico di commissario liquidatore all'avv. Simona Rostagno;

Tenuto conto che nei termini previsti la Prefettura medesima non ha dato riscontro alla ministeriale sopra citata, pertanto questa Amministrazione può procedere all'affidamento di detto incarico;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Bruno Buozzi» con sede legale in via Pietro Micca, 15 - 10121 Torino, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Simona Rostagno, codice fiscale RSTSMN68C60G674F, domiciliata in Corso Re Umberto 75 Torino ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 gennaio 2017

Il direttore generale: PALLAVICINI

17A01649

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 3 febbraio 2017.

Comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ostativi all'allattamento. (Direttiva n. 1/2017).

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5 del citato codice di comportamento che dispone che nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 82, recante «Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi» ed, in particolare, l'art. 14;

Vista la direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006, che richiama il principio della promozione e della protezione dell'allattamento al seno e la necessità di non scoraggiare la stessa pratica e considerato che, in conformità con la direttiva comunitaria, l'art. 9 del sopra citato decreto legislativo n. 84 del 2011, con il rinvio all'art. 14 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 82, recante «Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi», richiama il principio del sostegno e della protezione della pratica dell'allattamento al seno anche attraverso il contrasto di comportamenti ostativi alla stessa pratica;

Visto l'accordo del 20 dicembre 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno» (Repertorio atti n.: 257/CSR del 20 dicembre 2007);

Considerato che l'allattamento al seno costituisce la modalità di alimentazione naturale nella prima infanzia e che il latte materno fornisce tutti i nutrienti di cui il lattante ha bisogno nei primi sei mesi di vita, e considerati altresì i benefici che l'allattamento al seno apporta anche alla salute della donna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri è nominato Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con cui l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante delega di funzioni all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, in attesa di registrazione da parte degli organi competenti;

EMANA
la seguente direttiva:

Si richiama l'attenzione delle pubbliche amministrazioni e dei singoli dipendenti nella propria attività di erogazione dei servizi alla collettività, sulla necessità di assumere azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque di non adottare atti che ostacolino le esigenze di allattamento.

I vertici e la dirigenza delle amministrazioni si adopereranno per prevenire comportamenti o atti in contrasto con le suddette finalità, anche nell'ambito di organismi controllati.

La presente direttiva verrà trasmessa ai competenti organi di controllo.

Roma, 3 febbraio 2017

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 451

17A01731

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 febbraio 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Fycompa». (Determina n. 299/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana -serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Eisai Europe Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 13 giugno 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 gennaio 2017

Vista la deliberazione n. 5 in data 19 gennaio 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale FYCOMPA:

Fycompa è indicato per il trattamento aggiuntivo di crisi tonico-cloniche generalizzate primarie, in pazienti adulti e adolescenti dai 12 anni di età affetti da epilessia generalizzata idiopatica sono rimborsate come segue:

Confezioni:

2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse - A.I.C. n. 042581013/E (in base 10) 18MH0P (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 29,93; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 49,40.

4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581037/E (in base 10) 18MH1F (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 119,70; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 197,55.

6 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581064/E (in base 10) 18MH28 (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 119,70; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 197,55;

8 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581090/E (in base 10) 18MH32 (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 119,70; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 197,55;

10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581126/E (in base 10) 18MH46 (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 119,70; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 197,55.

12 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581153/E (in base 10) 18MH51 (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 119,70; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 197,55; validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT) come da scheda allegata alla presente determina (all.1) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fycompa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

PIANO TERAPEUTICO AIFA

per la prescrizione del farmaco FYCOMPA (perampanel)

valido per 6 mesi

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (cognome, nome) ________________________________

Tel. _______________ e-mail ______________________________________

Paziente (cognome, nome)____

Data di nascita _______________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) _________

Comune di nascita _______________________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ___________________________________ Tel. ______________

Regione___________________ ASL di residenza_____________________ Prov. _________

MMG o PLS ____

Fycompa è indicato come trattamento aggiuntivo di crisi epilettiche parziali, con o senza generalizzazione secondaria, in pazienti di età pari o superiore a 12 anni, affetti da epilessia.

Fycompa è indicato per il trattamento aggiuntivo di crisi tonico-cloniche generalizzate primarie, in pazienti di età pari o superiore a 12 anni, affetti da epilessia generalizzata idiopatica

Il farmaco può essere prescritto da medici specialisti in Neurologia, Neuropsichiatria infantile e Pediatria

Criteri di eleggibilità

1. *Il paziente ha* ***almeno 12 anni*** *e presenta crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria?*
   Si □ No □

2. *Il paziente con epilessia generalizzata idiopatica ha almeno 12 anni e presenta crisi primariamente generalizzate tonico-cloniche?*
   Si □ No □

3. *l paziente non ha risposto a precedenti trattamenti con altri farmaci antiepilettici adeguati per indicazione e dosaggio?*
   Si □ No □

Per la prescrizione di Fycompa a carico del SSN:
1) La risposta SI alle domande 1 e 2 può essere alternativa.
2) La risposta alla domanda 3 deve essere SI

Posologia e modalità di somministrazione (4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto)

Perampanel deve essere assunto per via orale, una volta al giorno, al momento di coricarsi.

Crisi epilettiche parziali

Il trattamento con Fycompa deve essere iniziato con una dose di 2 mg/die. La dose può essere aumentata in base alla risposta clinica e alla tollerabilità, con incrementi di 2 mg (settimanalmente oppure ogni due settimane, come da considerazioni riguardo all'emivita descritte di seguito), fino a una dose di mantenimento di 4 mg/die fino a 8 mg/die. In base alla risposta clinica e alla tollerabilità individuale alla dose di 8 mg/die, la dose può essere aumentata con incrementi di 2 mg/die, fino a una dose di 12 mg/die. Nei pazienti in terapia concomitante con medicinali che non riducono l'emivita di perampanel (vedere paragrafo 4.5), la titolazione della dose deve essere eseguita ad intervalli di almeno 2 settimane. Nei pazienti in terapia concomitante con medicinali che riducono l'emivita di perampanel (vedere paragrafo 4.5), la titolazione della dose deve essere eseguita ad intervalli di almeno 1 settimana.

Crisi tonico-cloniche generalizzate primarie

Il trattamento con Fycompa deve essere iniziato con una dose di 2 mg/die. La dose può essere aumentata in base alla risposta clinica e alla tollerabilità, con incrementi di 2 mg/die (settimanalmente oppure ogni due settimane, come da considerazioni riguardo all'emivita descritte di seguito), fino a una dose di mantenimento di 8 mg/die. In base alla risposta clinica e alla tollerabilità individuale alla dose di 8 mg/die, la dose può essere aumentata fino a 12 mg/die, che può essere efficace in alcuni pazienti (vedere paragrafo 4.4). Nei pazienti in terapia concomitante con medicinali che non riducono l'emivita di perampanel (vedere paragrafo 4.5), la titolazione della dose deve essere eseguita ad intervalli di almeno 2 settimane. Nei pazienti in terapia concomitante con medicinali che riducono l'emivita di perampanel (vedere paragrafo 4.5), la titolazione della dose deve essere eseguita ad intervalli di almeno 1 settimana.

Anziani (dai 65 anni di età in poi)
Gli studi clinici condotti con Fycompa nell'epilessia non hanno incluso un numero sufficiente di soggetti di età pari e superiore a 65 anni tale da poter determinare se essi rispondano diversamente rispetto ai soggetti più giovani. L'analisi delle informazioni sulla sicurezza in 905 soggetti anziani trattati con perampanel (in studi in doppio cieco condotti in indicazioni diverse dall'epilessia) non ha rivelato differenze correlate all'età nel profilo di sicurezza. In associazione con l'assenza di differenze correlate all'età nell'esposizione al perampanel, i risultati indicano che non è richiesto un aggiustamento della dose negli anziani. Negli anziani perampanel deve essere usato con cautela, tenendo conto della potenziale interazione farmacologica nei pazienti in politrattatamento (vedere paragrafo 4.4).

Insufficienza renale
Non è richiesto un aggiustamento della dose nei pazienti con insufficienza renale lieve. L'uso nei pazienti con insufficienza renale moderata o grave o nei pazienti emodializzati non è raccomandato.

Insufficienza epatica
Gli aumenti della dose nei pazienti con insufficienza epatica lieve e moderata devono basarsi sulla risposta clinica e sulla tollerabilità. Per i pazienti con lieve o moderata insufficienza epatica, la somministrazione può essere iniziata con una dose di 2 mg. In tali pazienti la dose deve essere aumentata con incrementi di 2 mg, ad intervalli di almeno 2 settimane, sulla base della tollerabilità e dell'efficacia.
La dose di perampanel nei pazienti con lieve e moderata insufficienza epatica non deve superare 8 mg.
L'uso nei pazienti con insufficienza epatica grave non è raccomandato.

Durata prevista del trattamento: **6 mesi**

Data ____/____/____

Timbro e firma del medico prescrittore

____

17A01609

DETERMINA 17 febbraio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Atozet», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 300/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la Semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Merck Sharp & Dohme Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atozen»;

Vista la domanda con la quale la società Merck Sharp & Dohme Limited ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 043543026, A.I.C. n. 043543089, A.I.C. n. 043543141, A.I.C. n. 043543204;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 ottobre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ATOZET nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043543026 (in base 10) 19JUHL (in base 32); Classe di rimborsabilità: C.

«10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043543089 (in base 10) 19JUKK (in base 32); Classe di rimborsabilità: C.

«10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043543141 (in base 10) 19JUM5 (in base 32); Classe di rimborsabilità: C.

«10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043543204 (in base 10) 19JUP4 (in base 32); Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atozet» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01610

DETERMINA 17 febbraio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Levitra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 302/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)

relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione con la quale la società Bayer Pharma AG ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levitra»;

Vista la domanda con la quale la società Bayer Pharma AG ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 035734122/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 12 settembre 2016;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 novembre 2017;

Vista la deliberazione n. 5 in data 19 gennaio 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEVITRA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister (PP/ALU) uso orale - A.I.C. n. 035734122/E (in base 10) 122JMB (in base 32); classe di rimborsabilità «A nota 75»; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 63,82; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 105,33; validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levitra» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01611

DETERMINA 17 febbraio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Emerade», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 303/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Pharmaswiss Ceska Republika S.R.O. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Emerade»;

Vista la domanda con la quale la società Pharmaswiss Ceska Republika S.R.O. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni dal codice A.I.C. n. 044135010 al codice A.I.C. n. 044135061;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 novembre 2016;

Vista la deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2017 del Consiglio di aministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EMERADE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» una penna preriempita in vetro - A.I.C. n. 044135010 (in base 10) 1B2WM2 (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 49,68; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 82,00.

«150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» due penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 044135022 (in base 10) 1B2WMG (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 89,42; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 147,58.

«300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» una penna preriempita in vetro - A.I.C. n. 044135034 (in base 10) 1B2WMU (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 49,68; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 82,00.

«300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» due penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 044135046 (in base 10) 1B2WN6 (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 89,42; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 147,58.

«500 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» una penna preriempita in vetro - A.I.C. n. 044135059 (in base 10) 1B2WNM (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 49,68; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 82,00.

«500 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» due penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 044135061 (in base 10) 1B2WNP (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 89,42; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 147,58.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Emerade è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01612

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° maggio 2016.

Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise - Approvazione Variante (CUP G59J04000020001). (Delibera n. 21/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 200, comma 3, che prevede che in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n. 228/2011, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

l'art. 214, comma 2, lettera *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatoci e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Molise, «l'Acquedotto molisano centrale», e la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include l'intervento «Acquedotto Molisano Centrale e schema basso Molise» nella «Tabel-

la 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Schemi idrici Molise»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Viste le delibere 25 luglio 2003, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294/2003), 29 marzo 2006, n. 110 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006) e 19 luglio 2013, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274/2013), con le quali questo Comitato ha rispettivamente:

approvato il progetto preliminare dell'«Acquedotto molisano centrale», assegnato all'intervento un primo contributo di 0,034 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, annualità 2002 e individuato quale soggetto aggiudicatore l'Ente Risorse Idriche Molise (ERIM) di Campobasso, approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'«Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema basso Molise», con limite di spesa 92,960 milioni di euro (IVA inclusa), assegnando alla Regione Molise, nuovo soggetto aggiudicatore, un contributo massimo di 92,588 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sotto utilizzate (FAS, ora Fondo sviluppo e coesione *FSC)* ex delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), articolato per annualità in 53,458 milioni di euro per il 2005, 38,760 milioni di euro per il 2006 e 0,370 milioni di euro per il 2007, e stabilendo che il contributo definitivo sarebbe stato determinato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esito della gara per l'esecuzione degli interventi;

individuato quale nuovo soggetto aggiudicatore il Commissario straordinario dell'intervento, Provveditore interregionale per le opere pubbliche di Campania e Molise, e disposto la proroga di due anni del termine per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento stesso, apposta con delibera n. 110/2006;

Vista la proposta di cui alla nota 2 marzo 2016, n. 8530, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Schema idrico Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise - Perizia di variante localizzativa con variazione del QTE (quadro tecnico economico)», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento in esame interessa 11 Comuni nella bassa valle del Biferno in zona costiera, per circa 75.000 abitanti, e prevedeva inizialmente la ristrutturazione delle opere di captazione delle sorgenti del fiume Biferno, la realizzazione dell'adduttrice principale lungo la valle del Biferno fino a Termoli (84 *km)*, la realizzazione di un'adduttrice litoranea da Greppe di Pantano fino a Montenero

Marina e Petacciato (32 *km)*, la realizzazione di numerosi tratti secondari verso centri abitati, la costruzione di nuovi serbatoi a Guardialfiera, Larino Basso, Termoli Alto, Petacciato Marina e Montenero Marina, l'adeguamento di un serbatoio a Guardialfiera e la realizzazione di una vasca di accumulo a Termoli Alto, la costruzione di tre stazioni di sollevamento e di una centrale idroelettrica e il relativo sistema di telecontrollo;

che la variante in esame, il cui scopo è quello di conferire maggiore funzionalità ed economicità al sistema di accumulo e distribuzione idrica del territorio costiero potenziando l'interconnessione del Molisano Centrale con il sistema litoraneo (Basso Molise) e rendendo più intercambiabile l'alimentazione di alcuni centri, prevede:

la variazione del sistema di alimentazione per Montenero di Bisaccia, con eliminazione di un tronco di adduttrice litoranea di circa 5,6 km tra Petacciato/Montenero e Montenero Marina, per Petacciato, con eliminazione del tronco di condotta di 5,66 km tra Colle Breccia e il nuovo serbatoio di Petacciato Marina, e per Termoli, con collegamento da Termoli Alto a Termoli Medio con condotta in acciaio di 2,27 km;

lo spostamento planimetrico di circa 4,5 km del nuovo serbatoio di Montenero Marina ubicandolo a quota maggiore, e per circa 500 m del nuovo serbatoio di Petacciato Marina;

un nuovo tracciato della condotta da Colle Macchiozze a Colle Breccia, per 3,022 km, e della condotta da Colle Breccia al nuovo serbatoio di Montenero Marina, per 6,018 Km;

una nuova condotta di 5,64 km su diverso tracciato da Colle Breccia al serbatoio di Petacciato Marina, una nuova condotta premente da Greppe di Pantano a Termoli Alto e la dismissione del pompaggio di Greppe di Pantano verso il serbatoio di Termoli;

ulteriori interventi di revisione dei lavori presso le opere di captazione, aggiustamenti di tracciato per rettifiche espropriative o per lo stato dei luoghi, modifiche di opere di linea presso interferenze, opere di difesa e di presidio e upgrading tecnologico degli impianti elettromeccanici;

che con la succitata delibera n. 110/2006 il soggetto aggiudicatore dell'intervento era stato individuato nella Regione Molise, che a sua volta, con delibera di giunta regionale del settembre 2006 aveva stabilito di avvalersi, in qualità di stazione appaltante, dell'Azienda speciale Molise Acque, ente pubblico economico vigilato dalla regione con finalità di gestione dei servizi idrici di captazione e grande adduzione di rilevanza regionale ed interregionale;

che la progettazione esecutiva ed i lavori sono stati aggiudicati a febbraio 2007 all'ATI Consorzio Cooperative Costruzioni (mandataria), Costruzioni Falcione geom. Luigi, Favellato Claudio S.p.A., Zurlo Domenico, Antonio e Raffaele Giuzio, per l'importo di 55,863 milioni di euro oltre IVA;

che l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera da parte di Molise Acque è intervenuta nel giugno 2007 e il quadro economico post gara prevedeva l'importo di 70,296 milioni di euro oltre IVA di 12,974 milioni di euro, per un totale di 83,269 milioni di euro;

che l'esecuzione dei lavori, fin dalla prima consegna parziale intervenuta a ottobre 2007, è stata caratterizzata da problematiche tecnico amministrative inerenti sia gli espropri sia le interferenze, tanto che a febbraio 2009 non era stato emesso alcun certificato di pagamento;

che si è quindi instaurato un contenzioso risolto nel settembre 2009 con la stipula di un Atto conciliativo tra l'ATI aggiudicataria, la Molise Acque ed il Commissario straordinario per la realizzazione dell'Acquedotto Molisano Centrale, nominato a giugno 2009 ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

che, una volta subentrato nelle funzioni di stazione appaltante, il Commissario straordinario ha proceduto alla consegna per parti dei lavori in dieci successive riprese tra il marzo 2010 e l'ottobre 2011 e ha approvato una prima variante non sostanziale nel luglio 2010;

che la suddetta variante, attualmente in esecuzione, ha previsto la revisione dello schema di distribuzione verso gli adduttori delle acque captate dalla sorgente «Riofreddo», la riunione in un unico manufatto delle centrali di pompaggio delle interconnessioni con gli acquedotti Molisano Destro e Molisano Sinistro, variazioni planoaltimetriche di parti di tracciato delle condotte e nuove opere di linea;

che la seconda variante all'esame, redatta tra il 2011 e il 2012, è volta all'attuazione di misure idonee a valorizzare l'utilizzo della risorsa idrica sorgentizia in luogo di quella potabilizzata e ha preso le mosse dalla grave crisi idrica tra ottobre e novembre 2010, causata dall'inquinamento della risorsa idrica derivata dall'invaso di Ponte Liscione e addotta verso alcuni comuni costieri tra i quali Termoli, Petacciato e Campomarino e che la giunta regionale, con delibera n. 457/2012 ha stabilito di finanziare il maggior costo complessivo dell'intervento per 5,412 milioni di euro;

che la suddetta variante tiene conto anche di un accordo transattivo del giugno 2013 tra la stazione appaltante e l'ATI aggiudicatario ai sensi dell'art. 239, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, con il quale l'ATI stesso ha rinunciato a tutte le riserve di cui alla procedura transattiva a fronte del riconoscimento dell'importo di 5,1 milioni di euro;

che il Ministero riferisce che non è stato ancora reso dall'Avvocatura distrettuale competente il previsto parere relativo all'accordo transattivo, richiesto a luglio 2013, e che la richiesta è stata reiterata a seguito di un primo parere di febbraio 2014, ritenuto non coerente con la richiesta medesima dal Commissario straordinario, e sollecitata ripetutamente a settembre 2014 e febbraio 2015;

che a marzo 2014 il Commissario ha approvato in linea tecnica la seconda variante in esame, con il relativo quadro economico, accertando che le circostanze che hanno generato l'esigenza della medesima sono da ritenersi ascrivibili ai casi di cui all'art. 132, comma 1, lettera *b)* e comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006;

che lo stesso Commissario ha infine trasmesso alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero, per la sottoposizione a questo Comitato, la variante in esame;

che la conferenza di servizi, relativa ai soli tratti variati, è stata convocata per il 29 settembre 2014 e della medesima è stato redatto verbale in data 6 febbraio 2015;

che il presidente della Regione Molise, sentiti i comuni interessati, ad agosto 2015 ha espresso parere favorevole ai fini della intesa sulla localizzazione ai sensi dell'art. 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006;

che, in merito all'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), la Direzione competente dell'assessorato ambiente della Regione Molise, a ottobre 2014, ha rinviato al Responsabile unico del procedimento (RUP) la relativa verifica, e lo stesso RUP, a ottobre 2015, ha attestato che la variante non comprendeva tratti aggiuntivi superiori a 20 km e non era quindi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA;

che nella conferenza di servizi è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza ai beni paesaggistici per il Molise e il parere favorevole, con prescrizioni, della Soprintendenza regionale ai beni archeologici;

che l'Autorità di Bacino fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, a settembre 2014, ha rilasciato parere favorevole non ricadendo gli interventi della variante in areali a rischio R4;

che non è pervenuta nei termini nessuna osservazione del Corpo forestale dello Stato;

che in materia di interferenze si sono espressi favorevolmente i Comuni di Termoli, Montenero di Bisaccia e Petacciato, le competenti strutture generali della Regione Molise, SNAM Rete gas S.p.a. e, con prescrizioni, il Consorzio di bonifica Trigno e Biferno e che la Provincia di Campobasso, il comune di Guglionesi e la Società Gasdotti Italia S.p.a. non hanno fatto pervenire il parere nei termini;

che la documentazione istruttoria comprende l'indicazione delle interferenze e il relativo Programma degli spostamenti e attraversamenti;

che l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione pubblica utilità per le nuove particelle interessate dalla variante in esame è stato pubblicato sui quotidiani «Il quotidiano del Molise» e «I fatti del nuovo Molise» in data 1° marzo 2012 ed il RUP, ad agosto 2014, ha comunicato che nel termine perentorio dei 60 giorni non sono pervenute osservazioni;

che il RUP ha attestato che i lavori relativi alla variante in esame non sono stati ancora iniziati;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle amministrazioni interessate e dagli enti interferiti e ha proposto le prescrizioni cui condizionare l'approvazione della variante in esame;

che il Ministero propone quindi l'approvazione, con prescrizioni, della seconda perizia di variante in esame ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006, con l'espunzione dal quadro economico della voce «Accantonamento ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010»;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore dell'intervento è il Commissario straordinario per la realizzazione dell'Acquedotto Molisano Centrale;

che la modalità di affidamento è l'appalto integrato;

che il tempo previsto per l'ultimazione dei lavori della variante è indicato in 9 mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

che il Ministero ha trasmesso i quadri economici dell'intero intervento «Schema idrico Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise», in assenza e in presenza della variante in esame;

che il suddetto intervento ha ora un costo al netto di IVA di 69,507 milioni di euro, di cui 58,6 milioni di euro per lavori (compresi 3,158 milioni di euro per oneri per la sicurezza) e 10,907 milioni di euro per somme a disposizione e al netto dei 5,1 milioni di euro della voce «Accantonamento ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010», che il Ministero richiede di espungere in attesa del parere conclusivo da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso in merito alla relativa transazione per gli stessi 5,1 milioni;

che l'importo contrattuale per i lavori dell'intero intervento risulta, a seguito della variante in esame, incrementato di 2,737 milioni di euro, pari al 4,90 per cento e che risultano in diminuzione le voci per espropri, indagini, interferenze, spese tecniche e spese generali, e a fronte dell'azzeramento degli imprevisti, vengono introdotte nuove voci per compensare, tra l'altro, l'incremento del costo dei materiali;

che la copertura finanziaria dell'intero intervento, comprensivo della variante all'esame, è assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Articolazione della copertura finanziaria dell'intervento «Schema idrico Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise»

(milioni di euro)

Fonte di finanziamento	Importo
FAS ex delibera n. 21/2004	83,269
Regione Molise DGR n. 457/2012 - FSC 2000-2006 anno 2014	5,412
MIT DM 30 settembre 2010 Fondo adeguamento prezzi materiali art. 1, comma 11, decreto-legge n. 162/2008	0,303
TOTALE	88,984

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Considerato che le prescrizioni di cui al Foglio condizioni allegato alla relazione istruttoria devono essere integrate con le prescrizioni del Consorzio di bonifica Trigno e Biferno, non riportate nella disamina dei pareri;

Vista la nota 1° maggio 2016, n. 2182, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Approvazione variante

1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 169, commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 163/2006, e degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvata, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni di cui al successivo punto 1.5, la variante di cui in premesse allo «Schema idrico Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise», il cui progetto definitivo è stato approvato con la delibera n. 110/2006, e così composta:

variazione del sistema di alimentazione per Montenero di Bisaccia, con eliminazione di un tronco di adduttrice litoranea di circa 5,6 Km tra Petacciato/Montenero e Montenero Marina, per Petacciato, con eliminazione del tronco di condotta di 5,66 Km tra Colle Breccia e il nuovo serbatoio di Petacciato Marina, e per Termoli, con collegamento da Termoli Alto a Termoli Medio con condotta in acciaio di 2,27 Km;

spostamento planimetrico di circa 4,5 km del nuovo serbatoio di Montenero Marina ubicandolo a quota maggiore, e per circa 500 m del nuovo serbatoio di Petacciato Marina;

nuovo tracciato della condotta da Colle Macchiozze a Colle Breccia, per 3,022 Km, e della condotta da Colle Breccia al nuovo serbatoio di Montenero Marina, per 6,018 Km;

nuova condotta di 5,64 Km su diverso tracciato da Colle Breccia al serbatoio di Petacciato Marina, nuova condotta premente da Greppe di Pantano a Termoli Alto e dismissione del pompaggio di Greppe di Pantano verso il serbatoio di Termoli;

interventi di revisione dei lavori presso le opere di captazione, aggiustamenti di tracciato per rettifiche espropriative o per lo stato dei luoghi, modifiche di opere di linea presso interferenze, opere di difesa e di presidio e upgrading tecnologico degli impianti elettromeccanici.

1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 82.762.161,24 euro, IVA inclusa, al netto della somma di 5,1 milioni di euro e relativa IVA della voce «Accantonamento ex art. 12 D.P.R. n. 207/2010», relativa ad un accordo transattivo, per il quale non è ancora pervenuto al soggetto aggiudicatore il necessario parere conclusivo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, costituisce il limite di spesa dell'intervento «Schema idrico Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise», comprensivo della variante approvata al punto 1.1. La suddetta voce «Accantonamento ex art. 12 D.P.R. n. 207/2010» è espunta dal quadro economico dell'intervento, come riportato nell'allegato 5 che fa parte integrante della presente delibera.

1.4 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione della variante, sono riportate nell'Allegato 1, che fa parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.3.

1.5 È contestualmente approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., il Programma di risoluzione delle interferenze di cui agli Allegati 2 e 3 alla presente delibera, che formano parte integrante della medesima.

1.6 Il piano particellare degli espropri è riportato nell'Allegato 4 alla presente delibera, che forma parte integrante della medesima.

1.7 La copertura finanziaria dell'intero intervento «Schema idrico Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise», comprensivo della variante approvata al punto 1.1, è assicurata dalle seguenti fonti finanziarie, che restano nella disponibilità del progetto fino alla risoluzione del contenzioso di cui al punto 1.3.:

Fonti finanziarie disponibili dell'intervento «Schema idrico Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise»

(euro)

Fonte di finanziamento	Importo
FAS ex delibera n. 21/2004	83.269.373,31
Regione Molise DGR n. 457/2012 - FSC 2000-2006 anno 2014	5.412.000,00
MIT DM 30 settembre 2010 Fondo adeg. prezzi mater. Art. 1, comma 11, decreto-legge n. 162/2008	302.787,93
TOTALE	88.984.161,24

2. Prescrizioni.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere a questo Comitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il nuovo quadro economico in cui sia indicata con chiarezza, al netto dell'importo di 5,1 milioni di euro derivante dall'accordo transattivo, la modifica determinata dalla variante e includa la valorizzazione delle prescrizioni espresse sia dagli enti preposti al rilascio di autorizzazioni comunque denominate, sia dagli enti gestori di opere interferenti.

3. Clausole finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti la variante di cui al precedente punto 1.1.

3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento delle prescrizioni riportate nel menzionato Allegato 1.

3.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto Allegato 1 poste dallo stesso Ministero.

3.5 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il Commissario straordinario per la realizzazione dell'Acquedotto Molisano Centrale, soggetto aggiudicatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

3.6 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

3.7 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

AVVERTENZA:

Gli allegati da 1 a 5 che formano parte integrante della delibera, sono consultabili sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it sezione banca dati delibere - allegati non pubblicati: http://www.programmazioneeconomica.gov.it/allegati-delibere

Registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 187

ALLEGATO *1*

ACQUEDOTTO MOLISANO CENTRALE ED INTERCONNESSIONE CON LO SCHEMA BASSO MOLISE

Approvazione Variante

PRESCRIZIONI.

1) Produrre aggiornamento della lista di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 554/1999 dei gruppi delle lavorazioni complessive ritenute omogenee originariamente definite nel capitolato speciale d'appalto. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

2) Dovranno essere eseguiti saggi archeologici preventivi nei siti indicati nella Relazione archeologica con i n. 8, 9, 10. (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

3) Dovrà essere effettuata sorveglianza archeologica lungo ciascun tratto delle condotte; ogni mezzo di scavo avrà l'assistenza di un archeologo. Il curriculum vitae andrà preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i BB.AA. del Molise. (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

4) In caso di ritrovamento archeologico di qualsiasi tipo, la Soprintendenza BB.AA. del Molise detterà le soluzioni di volta in volta da adottare. (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

5) Le operazioni di scavo nelle vicinanze delle condotte consortili dovranno essere eseguite utilizzando mezzi ed accorgimenti tecnici atti a non provocare danni alle stesse, in particolare dovranno essere utilizzati mezzi leggeri; gli scavi in prossimità delle condotte dovranno essere eseguiti a mano e dovranno avvenire esclusivamente alla presenza di personale consortile che fornirà le più opportune istruzioni al fine di evitare danni all'impianto irriguo. (Consorzio di bonifica Trigno e Biferno).

6) Nei punti di incrocio l'acquedotto dovrà essere realizzato in sottopasso ad una distanza minima di 1 metro misurata in senso verticale tra le superfici affacciate. (Consorzio di bonifica Trigno e Biferno).

7) Il soggetto aggiudicatore dovrà comunicare la data di inizio e di ultimazione lavori dei lavori inerenti alle interferenze indicate; i tempi e le fasi di costruzione dovranno essere concordati con l'ufficio tecnico consortile. (Consorzio di bonifica Trigno e Biferno).

8) In corrispondenza di ogni singola interferenza e prima di procedere al rinterro degli scavi, il personale consortile dovrà accertarsi della buona esecuzione dei lavori. (Consorzio di bonifica Trigno e Biferno).

9) Considerato che le servitù di questo ente preesistevano alla realizzazione dell'acquedotto, il Consorzio di bonifica, dovendo conservare la piena autonomia manutentiva, si riterrà libero di eseguire, anche ad opere concluse ed impianto avviato, qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle condotte irrigue senza avere l'obbligo di avvisarvi. (Consorzio di bonifica Trigno e Biferno).

10) I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati come da normativa vigente. (Consorzio di bonifica Trigno e Biferno).

11) Non si potranno apportare varianti alle opere eseguite, sia pure di dettaglio, se non prima di aver conseguito il nulla osta da parte del Consorzio di bonifica. (Consorzio di bonifica Trigno e Biferno)

12) In ogni caso il Consorzio di bonifica è so.llevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e per fatto del nulla osta rilasciato, potesse provenire da terzi. (Consorzio di bonifica Trigno e Biferno).

———

ALLEGATO *2*

INDICAZIONE DELLE INTERFERENZE

Le situazioni di interferenze che interessano i tracciati delle condotte oggetto della variante localizzativa consistono in attraversamenti trasversali e longitudinali di strade comunali, attraversamenti trasversali di strade provinciali e attraversamento di un fosso demaniale.

Le Amministrazioni comunali interessate per gli attraversamenti stradali sono quelle di Petacciato e di Montenero di Bisaccia (CB).

L'Amministrazione provinciale interessata per gli attraversamenti stradali è quella di Campobasso.

L'Amministrazione interessata per l'attraversamento del fosso demaniale è la Regione Molise - Servizio difesa del suolo, opere idrauliche e marittime.

Descrizione Interferenza

TRONCO 50A-56A

Picchetti 8-10 attraversamento stradale trasversale S.P. 127; picch.14-15 attraversamento stradale trasversale S.C. bianca; picch. 27-28 attraversamento stradale trasversale S.P. 127; picch., 30-58 attraversamento stradale longitudinale S.C. asfaltata; picch. 58-66 attraversamento stradale longitudinale S.C. in terra; picch. 66-121 attraversamento stradale longitudinale S.C. asfaltata; picch. 161-162 attraversamento stradale trasversale S.C. bianca

TRONCO 52A-50A

Picchetti 14-16 attraversamento stradale trasversale S.C. asfaltata; picch. 25-26 attraversamento stradale trasversale S.C. in terra; picch. 74-77 attraversamento stradale trasversale S.P. 125; picch. 114-115 attraversamento stradale trasversale S.C. asfaltata

TRONCO 100-100A

Picchetti 115-119 attraversamento stradale trasversale S.P. 111

TRONCO 93-93A

Picchetti 44-45 attraversamento stradale trasversale S.P. 111

TRONCO 50A-56B

Picchetti 23-26 attraversamento stradale longitudinale S.C. asfaltata; picch. 26-59 attraversamento stradale longitudinale S.C. in terra; picch. 64-65 attraversamento stradale trasversale S.C. in terra; picch. 118 attraversamento stradale trasversale S.C. asfaltata; picch. 144-145 attraversamento fosso demaniale picch. 146 attraversamento stradale trasversale S.P. 125; picch. 163-170 attraversamento stradale trasversale S.P. 125; picch.175-178 attraversamento stradale trasversale S.P. 125; picch. 185-195 attraversamento stradale longitudinale S.P. 125; picch. 195-199 attraversamento stradale longitudinale S.C. bianca; picch. 199-200 attraversamento stradale longitudinale S.C. asfaltata; picch. 200-217 attraversamento stradale longitudinale S.P. 163; picch. 222-242 attraversamento stradale longitudinale S.C. in terra; picch. 242-245 attraversamento stradale longitudinale S.C. bianca; picch. 245-274 attraversamento stradale longitudinale S.C. in terra; picch. 274-278 attraversamento stradale longitudinale S.C. bianca

Indicazione delle interferenze con il Consorzio Trigno e Biferno

Le interferenze che interessano i tracciati della condotta oggetto della variante localizzativa con le condotte del Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno consistono in n. 5 attraversamenti trasversali come di seguito descritti e riportate nelle allegate planimetrie:

Descrizione Interferenza
TRONCO 50A-56A

Interferenza n. 1 e 2 attraversamenti trasversali tra i picchetti 124-129 della condotta consortile;

Interferenza n. 3 attraversamento trasversale al picchetto 135 della condotta consortile;

Interferenza n. 4 attraversamento trasversale al picchetto 141 della condotta consortile;

Interferenza n. 5 attraversamenti trasversali tra i picchetti 147 della condotta consortile.

"Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Acquedotto Molisano Centrale ed intersconnessione con lo schema Basso Molise - INTERFERENZE CON CONDOTTE IRRIGUE CONSORTILI COROGRAFIA Scala 1:20000

Acquedotto Molisano Centrale

Condotta secondaria consortile

Condotta comiziale consortile

Fonte della Signora

"Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Acquedotto Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise - INTERFERENZE CON CONDOTTE IRRIGUE CONSORTILI PLANIMETRIA INTERFERENZE Scala 1:4000

ALLEGATO *3*

PROGRAMMA SPOSTAMENTI, ATTRAVERSAMENTI

E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

(TEMPI, MODALITÀ DI RISOLUZIONE E COSTI)

1. Tempi.

La programmazione della realizzazione delle opere di appalto interessate dalle suddette interferenze tiene conto di due aspetti: da una parte i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti interferenti, stimati in giorni novanta dalla approvazione della perizia; e dall'altra la necessità di eseguire i lavori durante un periodo meteorologicamente favorevole.

In considerazione di questi due aspetti l'esecuzione delle opere è programmata per i mesi estivi del 2016. I lavori procederanno contemporaneamente su più tronchi.

I tempi, espressi in giorni naturali non consecutivi, per la realizzazione delle opere relative alle sole interferenze sono di seguito riepilogati:

Tronco 50A-56A (picch. 8-10 giorni 3, picch. 14-15 giorni 1, picch. 27-28 giorni 3, picch. 30-58 giorni 17, picch. 58-66 giorni 4; picch. 66-121 giorni 49, picch. 161-162 giorni 1);

Tronco 52A-50A (picch. 14-16 giorni 5, picch. 25-26 giorni 1, picch. 74-77 giorni 3, picch. 114-115 giorni 3);

Tronco 100-100A (picch. 115-119 giorni 3);

Tronco 93-93A (picch. 44-45 giorni 3);

Tronco 50A-56B (picch. 23-26 giorni 1, picch. 26-59 giorni 10, picch. 64-65 giorni 1, picch. 118 giorni 1, picch. 144-145 giorni 1, picch. 146 giorni 1, picch. 163-170 giorni 1, picch. 175-178 giorni 1, picch. 185-195 giorni 7, picch. 195-199 giorni 1, picch. 199-200 giorni 1, picch. 200-217 giorni 5, picch. 222-242 giorni 9, picch. 242-245 giorni 2, picch. 245-274 giorni 9, picch. 274-278 giorni 1).

2. Modalità di soluzione delle interferenze.

La procedura di soluzione di ogni interferenza inizia con presentazione da parte dell'ente appaltante della richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto all'ente interferente interessato; tale richiesta è corredata degli elaborati grafici progettuali (planimetrie, profili e sezioni di dettaglio) che descrivono la modalità di realizzazione dell'opera e permettono la sua individuazione e localizzazione.

L'ente interferente, dopo avere esaminato gli elaborati prodotti, può eventualmente richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni e, alla conclusione dell'esame, rilascia autorizzazione alla realizzazione delle opere, con eventuale indicazione di prescrizioni o modifiche da apportare.

Le soluzioni tecniche adottate sono descritte negli seguenti elaborati progettuali di cui si riporta stralcio:

e.7.b.3 Briglie per fossi per l'attraversamento del fosso demaniale

e.7.b.8 Sezioni di scavo per gli attraversamenti trasversali e longitudinali di strade comunali e provinciali

3. Costi.

I costi per la realizzazione delle interferenze sono distinti in:

costi per l’ottenimento delle autorizzazioni;

costi per la esecuzione delle opere relative alle interferenze.

I costi per l’ottenimento delle autorizzazioni sono per la parte che riguarda la documentazione a corredo della richiesta oneri di capitolato a carico dell’Impresa compensati con i prezzi di appalto, mentre per la parte relativi a bolli, diritti, e canoni ecc... sono a carico dell’Amministrazione e compresi nel quadro economico di progetto sotto la voce B3 delle somme a disposizione.

I costi per la esecuzione delle opere relative alle interferenze sono compensati con i prezzi di elenco.

ALLEGATO *3-BIS*

PROGRAMMA SPOSTAMENTI, ATTRAVERSAMENTI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
(TEMPI, MODALITÀ DI RISOLUZIONE E COSTI)
PER ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI DI N. 5 CONDOTTE IDRICHE DEL CONSORZIO TRIGNO E BIFERNO

1. Tempi

La programmazione della realizzazione delle opere di appalto interessate dalle suddette interferenze tiene conto di due aspetti:

i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte dell'ente interferente, stimati in giorni venti dalla approvazione della perizia;

i tempi, espressi in giorni naturali non consecutivi, per la realizzazione delle opere relative alle 5 interferenze sono stimati in giorni 10.

In considerazione di questi due aspetti l'esecuzione delle opere è programmata per i mesi estivi del 2016.

2. Modalità di soluzione delle interferenze.

La procedura di soluzione di ogni interferenza inizia con presentazione da parte dell'ente appaltante della richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto all'ente interferente interessato; tale richiesta è corredata degli elaborati grafici progettuali (planimetrie, profili e sezioni di dettaglio) che descrivono la modalità di realizzazione dell'opera e permettono la sua individuazione e localizzazione.

L'ente interferente, dopo avere esaminato gli elaborati prodotti, può eventualmente richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni e, alla conclusione dell'esame, rilascia autorizzazione alla realizzazione delle opere, con eventuale indicazione di prescrizioni o modifiche da apportare.

3. Costi.

I costi per la realizzazione delle interferenze sono distinti in:

costi per l'ottenimento delle autorizzazioni;

costi per la esecuzione delle opere relative alle interferenze.

I costi per l'ottenimento delle autorizzazioni sono per la parte che riguarda la documentazione a corredo della richiesta oneri di capitolato a carico dell'Impresa compensati con i prezzi di appalto, mentre per la parte relativi a bolli, diritti, e canoni ecc... sono a carico dell'Amministrazione e compresi nel quadro economico di progetto sotto la voce B3 delle somme a disposizione.

I costi per la esecuzione delle opere relative alle interferenze sono compensati con i prezzi di elenco.

ALLEGATO *4*

PIANO PARTICELLARE DEGLI ESPROPRI

Elenco delle ditte espropriate (indicazione degli elaborati del progetto che lo riporta):

1. Elenco beni da asservire o espropriare;

2. Elenco beni da occupare.

1) Elenco beni da asservire o espropriare

I.b- ELENCO BENI DA ASSERVIRE O DA ESPROPRIARE				23
TRONCO 68-43 - TRATTO A-B				
I.b1/1/1	Tronco 68-43 - Tratto A-B	COMUNE DI SAN POLO MATESE	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b1/2/1	Tronco 68-43 - Tratto A-B	COMUNE DI COLLE D'ANCHISE	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b1/3/1	Tronco 68-43 - Tratto A-B	COMUNE DI BARANELLO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b1/4	Tronco 68-43 - Tratto A-B	COMUNE DI BUSSO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b1/5	Tronco 68-43 - Tratto A-B	COMUNE DI CASALCIPRANO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b1/6	Tronco 68-43 - Tratto A-B	COMUNE DI CASTROPIGNANO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 68-43 - TRATTO B-C				
I.b2/1/1	Tronco 68-43 - Tratto B-C	COMUNE DI CASTROPIGNANO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b2/2/1	Tronco 68-43 - Tratto B-C	COMUNE DI FOSSALTO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b2/3/1	Tronco 68-43 - Tratto B-C	COMUNE DI RIPALIMOSANI	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b2/4/1	Tronco 68-43 - Tratto B-C	COMUNE DI MONTAGANO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b2/5/1	Tronco 68-43 - Tratto B-C	COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b2/6/1	Tronco 68-43 - Tratto B-C	COMUNE DI LIMOSANO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b2/7/1	Tronco 68-43 - Tratto B-C	COMUNE DI LUCITO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b2/8	Tronco 68-43 - Tratto B-C	COMUNE DI ORATINO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 68-43 - TRATTO C-D				
codice	descrizione			scala / cartella
I.b3/1/1	Tronco 68-43 - Tratto C-D	COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b3/2	Tronco 68-43 Tratto C-D	COMUNE DI LUCITO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 68-43 - TRATTO D-E				
I.b4/1/1	Tronco 68-43 - Tratto D-E	COMUNE DI LUCITO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b4/2	Tronco 68-43 - Tratto D-E	COMUNE DI CASTEBOTTACCIO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b4/3/1	Tronco 68-43 - Tratto D-E	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b4/4/1	Tronco 68-43 - Tratto D-E	COMUNE DI LUPARA	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b.4/5/1	Tronco 68-43 - Tratto D-E	COMUNE DI GUARDIALFIERA	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 43-89				
I.b6/1/1	Tronco 43-89	COMUNE DI GUARDALFIERA	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b6/2	Tronco 43-89	COMUNE DI PALATA	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b6/3/1	T ronco 43-89	COMUNE DI LARINO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 89-92				
I.b9/1/1	Tronco 89-92	COMUNE DI LARINO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b9/2	Tronco 89-92	COMUNE DI S.MARTINO IN PENSILIS	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 92-100A				
I.b10/1/1	Tronco 92-100A	COMUNE DI S.MARTINO IN PENSILIS	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b10/2/1	Tronco 92-100A	COMUNE DI PORTOCANNONE	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b10/3/1	Tronco 92-100A	COMUNE DI GUGLIONESI	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b10/4/1	Tronco 92-100A	COMUNE DI TERMOLI	Elenco Beni Piano Particellare	
TRONCO 93A-56				
I.b15/1/1/3/3	Tronco 93A-56	COMUNE DI TERMOLI (COMPRENDENTE TRE TAVOLE)	Elenco Beni Piano Particellare	
I.b15/2/1	Tronco 93A-56	COMUNE DI PETACCIATO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 68B-39				
I.b20/1/1	Tronco 68B-39	COMUNE DI LIMOSANO	Elenco Beni Piano Particellare	
I.b20/2/1	Tronco 68B-39	COMUNE DI S.ANGELO LIMOSANO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 98-97-96-95				
I.b12/1/1/1	Tronco 98-97	COMUNE DI S.MARTINO IN PENSILIS	Elenco Beni Piano Particellare	
I.b12/1/1/2	Tronco 97-96	COMUNE DI S.MARTINO IN PENSILIS	Elenco Beni Piano Particellare	
I.b12/2/1/1	Tronco 98-97-96-95	COMUNE DI PORTOCANNONE	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 97A-97B				
I.b13/1/1	Tronco 97A-97B	COMUNE DI S.MARTINO IN PENSILIS	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 89-89A-89B				
I.b7/1/1	Tronco 89-89A-89B	COMUNE DI LARINO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 101 (=88)-101A				
I.b21/1/1	Tronco 101 (=88)-101A	COMUNE DI LARINO	Elenco Beni Piano Particellare	
TRONCO 93-93A				
I.b14/1/1	Tronco 93-93A	COMUNE DI TERMOLI	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 68B-80				
I.b19/1/1	Tronco 68B-80	COMUNE DI MONTAGANO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 43-43A				
I.b5	Tronco43-43A	COMUNE DI GUARDIALFIERA	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 52A-50A / SERVITU'				
I.b22/1	Tronco 52A-50A	COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA	Elenco Beni Piano Parlicellare	

I.b22/2	Tronco 52A-50A	COMUNE DI GUGLIONESI	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b22/3	Tronco 52A-50A	COMUNE DI PETACCIATO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 50A-56B / SERVITU'				
I.b17/1/1	Tronco 50A-56B	COMUNE DI PETACCIATO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b17/2/1	Tronco 50A-56B	COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 50A-56A SERVITU'				
I.b18/1	Tronco 50A-56A	COMUNE DI PETACCIATO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b18/2	Tronco 50A-56A	COMUNE DI GUGLIONESI	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 56-56A/ SERVITU'				
I.b16/1	Tronco 56-56A	COMUNE DI PETACCIATO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 100A-100				
I.b14/2	Tronco 100A-100	COMUNE DI TERMOLI	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 86B-86A				
I.b21/1	Tronco 86B-86A	COMUNE DI LARINO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 68-43 TRATTO AB - SCARICHI				
I.b1/1/1.2	Tronco 68-43 TRATTO AB	COMUNE DI S.POLO MATESE	Elenco Beni Piano Parlicellare	
codice		descrizione		scala/ cartella
TRONCO 68-43 TRATTO BC - DRENAGGI				
I.b2/8/d	Tronco 68-43 TRATTO BC	COMUNE DI ORATINO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b2/5.7/1/d	Tronco 68-43 TRATTO BC	COMUNE DI LIMOSANO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
I.b2/5.7/2/d	Tronco 68-43 TRATTO BC	COMUNE DI LUCITO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 43-89 - SCARICHI				
I.b6/1/1/d	Tronco 43-89	COMUNE DI GUARDIALFIERA	Elenco Beni Piano Parlicellare	

2) Elenco beni da occupare

O.b - ELENCO BENI DA OCCUPARE				25
TRONCO 68-43 - TRATTO A-B				
O.b1/1/1	Tronco 68-43 - TRATTO A-B	COMUNE DI SAN POLO MATESE	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b1/2/1	Tronco 68-43 - TRATTO A-B	COMUNE DI COLLE D'ANCHISE	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b1/3/1	Tronco 68-43 - TRATTO A-B	COMUNE DI BARANELLO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b1/4	Tronco 68-43 - TRATTO A-B	COMUNE DI BUSSO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b1/5	Tronco 68-43 - TRATTO A-B	COMUNE DI CASALCIPRANO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b1/6	Tronco 68-43 - TRATTO A-B	COMUNE DI CASTROPIGNANO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
TRONCO 68-43 - TRATTO B-C				
O.b2/1/1	Tronco 68-43 - TRATTO B-C	COMUNE DI CASTROPIGNANO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b2/3/1	Tronco 68-43 - TRATTO B-C	COMUNE DI RIPALIMOSANI	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b2/4/1	Tronco 68-43 - TRATTO B-C	COMUNE DI MONTAGANO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b2/5/1	Tronco 68-43 - TRATTO B-C	COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b2/6/1	Tronco 68-43 - TRATTO B-C	COMUNE DI LIMOSANO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b2/7/1	Tronco 68-43 - TRATTO B-C	COMUNE DI LUCITO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b2/8	Tronco 68-43 - TRATTO B-C	COMUNE DI ORATINO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
TRONCO 68-43 - TRATTO C-D				
O.b3/1/1	Tronco 68-43 - TRATTO C-D	COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b3/2	Tronco 68-43 - TRATTO C-D	COMUNE DI LUCITO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
TRONCO 68-43 - TRATTO D-E				
O.b4/1/1	Tronco 68-43 - TRATTO D-E	COMUNE DI LUCITO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b4/2	Tronco 68-43 - TRATTO D-E	COMUNE DI CASTELBOTTACCIO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b4/3/1	Tronco 68-43 - TRATTO D-E	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b4/4/1	Tronco 68-43 - TRATTO D-E	COMUNE DI LUPARA	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	

O.b4/5/1	Tronco 68-43 - TRATTO D-E	COMUNE DI GUARDIALFIERA	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
	TRONCO 43-89			
O.b6/1/1	Tronco 43-89	COMUNE DI GUARDIALFIERA	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b6/3/1	Tronco 43-89	COMUNE DI LARINO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
	TRONCO 89-92			
O.b9/1/1	Tronco 89-92	COMUNE DI LARINO	Elenco Beni Piano Parlicollare di Occupazione	
O.b9/2	Tronco 89-92	COMUNE DI S.MARTINO IN PENSILIS	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
	TRONCO 92-100A			
O.b10/2/1	Tronco 92-100A	COMUNE DI PORTOCANNONE	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b10/3/1	Tronco 92-100A	COMUNE DI GUGLIONESI	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b10/4/1	Tronco 92-100A	COMUNE DI TERMOLI	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
	TRONCO 93A-56			
O.b15/1/1/3/3	Tronco 93A-56	COMUNE DI TERMOLI	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b15/2/1	Tronco 93A-56	COMUNE DI PETACCIATO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
	TRONCO 68B-39			
O.b20/1/1	Tronco 68B-39	COMUNE DI LIMOSANO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b20/2/1	Tronco 68B-39	COMUNE DI S.ANGELO LIMOSANO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
	TRONCO 98-97-96-95			
O.b12/1/1 /1	Tronco 98-97	COMUNE DI S.MARTINO IN PENSILIS	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b12/1/1/2	Tronco 97-96	COMUNE DI S.MARTINO IN PENSILIS	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
O.b12/2/1/1	Tronco 98-97-96-95	COMUNE DI PORTOCANNONE	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
	TRONCO 97A-97B			
O.b13/1/1/1	Tronco 97A-97B	COMUNE DI S.MARTINO IN PENSILIS	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
	TRONCO 89-89A-89B			
O.b7/1/1	Tronco 89-89A-89B	COMUNE DI LARINO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
	TRONCO 101 (=88)-101 A			
O.b21/1/1	Tronco 101 (=88)-101 A	COMUNE DI LARINO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
	TRONCO 93-93A			
O.b14/1/1	Tronco 93-93A	COMUNE DI TERMOLI	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
	TRONCO 68B-80			
O.b19/1/1	Tronco 68B-80	COMUNE DI MONTAGANO	Elenco Beni Piano Particellare di Occupazione	
	TRONCO 52A-50A / SERVITU'			
O.b22/1	Tronco 52A-50A	COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA	Elenco Beni Piano Particellare	
O.b22/2	Tronco 52A-50A	COMUNE DI GUGLIONESI	Elenco Beni Piano Particellare	
O.b22/3	Tronco 52A-50A	COMUNE DI PETACCIATO	Elenco Beni Piano Particellare	
	TRONCO 50A-56B / SERVITU'			
O.b17/1/1	Tronco 50A-56B	COMUNE DI PETACCIATO	Elenco Beni Piano Particellare	
O.b17/2/1	Tronco 50A-56B	COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA	Elenco Beni Piano Particellare	
	TRONCO 50A-56A / SERVITU'			
O.b18/1	Tronco50A-56A	COMUNE DI PETACCIATO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
O.b18/2	Tronco 50A-56A	COMUNE DI GUGLIONESI	Elenco Beni Piano Parlicellare	
	TRONCO 56-56A / SERVITU'			
O.b16/1	Tronco 56-56A	COMUNE DI PETACCIATO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
	TRONCO 100A-100			

O.b14/2	Tronco 100A-100	COMUNE DI TERMOLI	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 86B-86A				
O.b21/1	Tronco 86B-86A	COMUNE DI LARINO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 68-43 - TRATTO B-C - DRENAGGI				
O.b2/8/d	Tronco 68-43 - TRATTO B-C	COMUNE DI ORATINO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
O.b2/5.7/1/d	Tronco 68-43 - TRATTO B-C	COMUNE DI LIMOSANO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
O.b2/5.7/2/d	Tronco 68-43 - TRATTO B-C	COMUNE DI LUCITO	Elenco Beni Piano Parlicellare	
TRONCO 43-89 - SCARICHI				
O.b6/1/1/d	Tronco 43-89	COMUNE DI GUARDIALFIERA	Elenco Beni Piano Parlicellare	

ALLEGATO 5

QUADRO ECONOMICO DELLO “SCHEMA IDRICO MOLISANO CENTRALE ED INTERCONNESSIONE BASSO MOLISE”

Attività di contratto inclusa variante	(Meuro)	(Meuro)
Al) Lavori al netto del ribasso del 15,17%	54.934.550,58	
A2) Oneri per la sicurezza	3.158.000,00	
A3) Progettazione esecutiva	507.000,00	
A) Importo di contratto	**58.599.550,58**	58.599.550,58
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Espropriazioni ed oneri afferenti	3.306.156,56	
B2) Indagini geognostiche e geotecniche	300.764,56	
B3) imprevisti: (5% di (A - A3))	-	
B4) Oneri per allacci ed interferenze - a stima	350.000,00	
B5) Spese tecniche	4.632.093,40	
B6) Spese generali (3% di A1+B1+B2+B3+B4+B5)	2.015.656,95	
B7) Compensazione ex art. 133 c.4 D.lgs. 163/2006	302.787,93	
B) Totale somme a disposizione	**10.907.459,40**	10.907.459,40
Totale intervento in gestione commissariale		**69.507.009,98**
IVA		**13.255.151,26**
TOTALE		**82.762.161,24**

17A01734

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiotropio Teva»

Estratto determina n. 291/2017 del 17 febbraio 2017

Medicinale: TIOTROPIO TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano.

Confezioni:

«10 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 15 capsule in flacone hdpe - AIC n. 043756016 (in base 10) 19RBHJ (in base 32);

«10 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in flacone hdpe - AIC n. 043756028 (in base 10) 19RBHW (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida.

Validità prodotto integro: 24 mesi.

Dopo la prima apertura: trenta giorni (flacone da 15 capsule) o sessanta giorni (flacone da 30 capsule).

Composizione: ciascuna capsula contiene:

principio attivo: 16 microgrammi di tiotropio bromuro, equivalenti a 13 microgrammi di tiotropio. La dose erogata è di 10 microgrammi di tiotropio per capsula;

eccipienti:

lattosio monoidrato (che contiene proteine del latte);

capsula contenente idrossipropilmetil-cellulosa (HPMC), comunemente nota come ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: «Tiotropio Teva» è indicato come terapia broncodilatatoria di mantenimento per il sollievo dai sintomi in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tiotropio Teva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01613

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miturox»

Estratto determina n. 292/2017 del 17 febbraio 2017

Medicinale: MITUROX.

Titolare A.I.C.: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH - Theaterstr.6 - 22880Wedel - Germania.

Confezioni:

«40 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro e 1 sacca di solvente da 40 ml - A.I.C. n. 043203013 (in base 10) 196GG5 (in base 32);

«40 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 4 flaconcini in vetro e 4 sacche di solvente da 40 ml - A.I.C. n. 043203025 (in base 10) 196GGK (in base 32);

«40 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 5 flaconcini in vetro e 5 sacche di solvente da 40 ml - A.I.C. n. 043203037 (in base 10) 196GGX (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione endovescicale.

Validità prodotto integro: un anno. Dopo la ricostituzione il prodotto deve essere utilizzato immediatamente.

Composizione: ogni flaconcino di «Miturox» contiene:

principio attivo: 40mg di mitomicina;

eccipienti:

polvere per soluzione endovescicale: urea;

solvente per soluzione endovescicale: cloruro di sodio e acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo: Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd - 46 Waisha Road - Jiaojiang District - 318000 Taizhou City - Zhejiang Province - Cina site 56 Binhai Road.

Produzione del prodotto finito:

rilascio lotti /controllo lotti/confezionamento secondario: Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate mbH - Theaterstrabe 6 - 22880 Wedel - Germania;

produzione/controllo lotti/confezionamento primario: Oncomed Manufacturing as - Karasek 2229/1b - 62100 Brno - CZ;

controllo lotti: Biochem Labor Fur Biologische und Chemische Analytik GmbH - Daimlerstrabe 5b - 76185 Karksruhe - Germania;

controllo lotti/produzione: B. Braun Avitum AG - Kattenvenner Strabe AG - Kattenvenner Strabe 32 - 49219 Glandorf - Germania;

controllo lotti/produzione: Hubertus Goller GesmbH - Donaustrabe 110 - 3400 Klosterneuburg - Austria;

confezionamento secondario: Med-X_press GmbH - Prachersteg 1 - 38644 Goslar - Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Miturox» è indicata per la somministrazione endovescicale per la prevenzione di recidive in pazienti adulti con carcinoma superficiale della vescica a seguito di resezione transuretrale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «40 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro e una sacca di solvente da 40 ml - A.I.C. n. 043203013 (in base 10) 196GG5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 53.11;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 87.65.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Miturox» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Miturox» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01614

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Pensa»

Estratto determina n. 295/2017 del 17 febbraio 2017

Medicinale: VENLAFAXINA PENSA.

Titolare A.I.C: Pensa Pharma S.p.A. - Via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano.

Confezioni:

«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558123 (in base 10) 15R6ZC (in base 32);

«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558135 (in base 10) 15R6ZR (in base 32);

«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558147 (in base 10) 15R703 (in base 32);

«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558150 (in base 10) 15R706 (in base 32);

«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558162 (in base 10) 15R70L (in base 32);

«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558174 (in base 10) 15R70Y (in base 32);

«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558186 (in base 10) 15R71B (in base 32);

«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558198 (in base 10) 15R71Q (in base 32);

«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558200 (in base 10) 15R71S (in base 32);

«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558212 (in base 10) 15R724 (in base 32);

«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558224 (in base 10) 15R72J (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato.

Composizione: ogni capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: Venlaflaxina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558123 (in base 10) 15R6ZC (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 3,54;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6,64;

confezione: «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule rigide in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039558224 (in base 10) 15R72J (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,52.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Venlafaxina Pensa» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Venlafaxina Pensa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed indicazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01615

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5° e 6° del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1° dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

Ragione sociale delle imprese cancellate nell'anno 2016	Sede legale (provincia di Vicenza)	Numero marchio	Numero e data del provvedimento di cancellazione	Totale dei punzoni smarriti
Anselmini SRL, Unipersonale	Via Vecchia Ferriera, 50 Vicenza	310	170 del 15 dicembre 2016	5
Bovo Giovanni	Via delle Carrare, 44 Trissino	313	126 del 13 ottobre 2016	0
Chiumento Microfusioni S.r.l. -in liquidazione	Via Parafitta, 48 Schio	906	166 del 14 dicembre 2016	1
Caretta Fiorenzo	Via Battaglione Vicenza, 14 Zugliano	908	11 del 29 gennaio 2016	0
Tessaro Liliana	Via Brigata Cadore, 42 Camisano Vicentino	1105	12 del 29 gennaio 2016	1
CSJ SRL - in liquidazione	Via Gorizia, 18 Malo	1208	183 del 30 dicembre 2016	9
Giulia Bijoux di Miraglia Mario	Strada dei Molini, 64/66 Vicenza	1224	125 del 13 ottobre 2016	2
Girardo Emanuela S.r.l. - in liquidazione	Via Chiesa, 125 Monticello Conte Otto	1294	15 del 9 febbraio 2016	0
Tecnochain S.r.l. - in liquidazione	Via Monte Pertica, 13/A Romano d'Ezzelino	1505	140 del 4 novembre 2016	5
L'Oref di Merlo Antonio	Strada Saviabona, 201 Vicenza	1670	67 del 18 maggio 2016	0
Furian Primo	Via Capovilla, 2 Trissino	1789	165 del 14 dicembre 2016	0
Zimar S.r.l.	Via de Progresso, 27, Monticello Conte Otto	2114	132 del 25 ottobre 2016	3
AlideaSAS di Biason Andrea	Via Torre, 38 Solagna	2271	150 del 30 novembre 2016	1
Franco Bevilacqua S.r.l.	Via Meucci, 68 Arcugnano	2297	20 del 22 febbraio 2016	0
Guerra Graziano	Strada Marosticana, 265 Vicenza	2736	1 del 12 gennaio 2016	0
Creazioni Preziose di Peretto Roberto	Via Roma, 29 Dueville	2750	172 del 21 dicembre 2016	2

17A01698

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2016 Gennaio	99,7	0,3	-0,5
Febbraio	99,5	-0,2	-0,6
Marzo	99,6	-0,3	-0,5
Aprile	99,6	-0,4	-0,7
Maggio	99,7	-0,4	-0,5
Giugno	99,9	-0,3	-0,4
Luglio	100,0	-0,1	-0,2
Agosto	100,2	-0,1	-0,2
Settembre	100,0	0,1	0,0
Ottobre	100,0	-0,1	-0,1
Novembre	100,0	0,1	0,1
Dicembre	100,3	0,4	0,4
2016 *Media*	*99,9*		
2017 Gennaio	100,6	0,9	1,2

17A01696

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Valera (Venezuela).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

*(*Omissis*).*

Decreta:

Il sig. Lorenzo Pierantozzi, Agente consolare onorario in Valera (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Maracaibo;

f) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Maracaibo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Maracaibo;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Maracaibo;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato d'Italia in Maracaibo;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Maracaibo;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2017

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

17A01694

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Reiezione dell'istanza di riconoscimento della «U.Di.Con. - Unione per la difesa dei consumatori», in Roma, quale associazione di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 2017 l'istanza dell'associazione denominata «U.Di.Con. - Unione per la difesa dei consumatori», con sede a Roma in via Santa Croce in Gerusalemme n. 83/B, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

17A01732

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Lagonegro.

Il Comune di Lagonegro (Potenza) con deliberazione n. 16 del 7 dicembre 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2017, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Francesca Basta, del dott. Luciano Nicola Panzariello e del dott. Vincenzo Bisogno, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione dì tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

17A01697

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Duraprep».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico: Decreto n. DGFDM-I/1008 del febbraio 2017.

Presidio medico chirurgico: DURAPREP.

Registrazione: 17552.

Titolare della registrazione: 3M Health Care.

Motivo della revoca: Rinuncia alla registrazione e all'autorizzazione dell'immissione in commercio del suddetto prodotto.

17A01695

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera 10 novembre 2016 del Senato della Repubblica, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 268 del 16 novembre 2016).

Nella delibera citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 2, prima colonna, all'art. 2, comma 2, all'ultimo rigo, dove è scritto: «…è proclamato eletto il più *giovane* di età.», leggasi: «…è proclamato eletto il più *anziano* di età.».

17A01831

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-055) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.